

Pubblicato il 03/06/2021

N. 06541/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05080/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5080 del 2015, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Di Frenna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del decreto del Ministero dell'Interno in data 22 dicembre 2014, recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana;

- degli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2021 il dott. Francesco Arzillo;

Considerato in fatto e in diritto:

1. Il ricorrente impugna il decreto del Ministro dell'Interno prot. n. -OMISSIS-, recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana richiesta in data 28 luglio 2010 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91, proponendo un motivo di ricorso così rubricato:

1) *violazione di legge in relazione all'art. 9 comma 1 lett. f) e all'art.6 L. n. 91/1992. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche della carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.*

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, resistendo al ricorso.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2021 e quindi trattenuto in decisione.

4. L'impugnato decreto di diniego della concessione della cittadinanza è motivato come segue:

" VISTO il certificato del casellario giudiziale n. -OMISSIS- della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Romat del 23/05/2013, dal quale si rileva che il richiedente è stato condannato con sentenza (ex artt. 444 e 445 del c.p.p.) emessa dal Tribunale di Avezzano il 07/12/2001, irrevocabile il 15/02/2002, per i reati di cui agli artt. 81, 588 comma 2 del c.p. e 4 della legge 110/0975;

RILEVATO che lo straniero, all'atto della presentazione della domanda, ha dichiarato di non aver mai subito condanne;

RITENUTO che la condanna subita evidenzia una tendenza ad ignorare le leggi e le istituzioni in generale e sono indice di una persistente inaffidabilità del medesimo e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile anche dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza;

VISTA la nota ministeriale in data 23/01/2014 con la quale è stato comunicato allo straniero il preavviso del diniego, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che il richiedente non ha fatto pervenire osservazioni al riguardo nei termini previsti dalla legge;

RITENUTO che la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della citata legge 91/92, comporta l'esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell'Amministrazione che è tenuta ad accertare la coincidenza tra l'interesse pubblico da tutelare e quello vantato dal richiedente, mediante una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria che diano fondamento all'opportunità della concessione e siano tali da evitare che l'inserimento stabile dello straniero possa arrecare danno all'ordinamento nazionale;

RITENUTO, per quanto precede, che non si ravvisa la coincidenza tra l'interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana".

5. Il ricorrente sostiene quanto segue (in sintesi):

a) il potere di cui all'art. 9, comma 1, lett. f) della L. n. 91/92 ha carattere discrezionale, ma va riferito ai presupposti indicati dall'art. 6 della stessa legge, il quale prevede che "*precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di*

reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica";

b) detta discrezionalità, d'altra parte, non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità, che comporta un apprezzamento circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, deducibile dall'esame di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irrepreensibilità di condotta;

c) nella specie, le pendenze a carico del soggetto non sarebbero di per sé direttamente ostative alla concessione della cittadinanza poiché non previste dalla normativa quali elementi sufficienti per il diniego, in quanto il relativo giudizio presuppone un'accurata istruttoria con la conseguente motivazione;

d) in particolare:

- la condanna da parte del Tribunale di Avezzano è improduttiva di ogni effetto penale, dato che è stata dichiarata estinta in data 10/03/2014 con provvedimento del giudice dell'esecuzione;

- l'omessa dichiarazione della sentenza di condanna all'atto della presentazione della domanda di cittadinanza (per la quale neppure vi è stato rinvio a giudizio e che sarebbe comunque prescritta) è frutto di un banale disagio in fase di redazione e preparazione della domanda, dato che il ricorrente è stato tratto in inganno dalla circostanza che la condanna riportata non fosse presente nel casellario giudiziale che era in suo possesso (atteso il beneficio della non menzione e della sospensione condizionale della pena);

e) d'altra parte la permanenza pluridecennale del ricorrente in Italia, la creazione di una famiglia, il reperimento di una stabile attività lavorativa, sono stati considerati meno importanti di vicende penali di scarso allarme sociale e risalenti nel tempo, come tali inidonei a fondare un giudizio di attuale pericolosità del soggetto richiedente.

6. Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

L'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018).

Il conferimento dello *status civitatis*, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irrepreensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).

L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo *status* di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (cfr. Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che la concessione della cittadinanza - lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi - rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., ex multis, Cons. St. n.798 del 1999).

Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una motivazione che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).

7. Tutto ciò premesso in via generale, occorre aggiungere quanto segue, avuto riguardo alla giurisprudenza della Sezione:

a) quanto al riferimento ai reati ostativi ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) della L. n. 91/92, è sufficiente rilevare che le previsioni ivi contenute riguardano le diverse ipotesi di acquisto di cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della medesima legge;

b) quando una norma assume l'esistenza di una condanna penale come presupposto (più o meno vincolante) per l'adozione di un provvedimento amministrativo, ovvero quale preclusione all'esercizio di determinate facoltà o diritti, a questi fini vale come sentenza di condanna anche quella emessa a seguito di patteggiamento ex art. 444 c. p. p (cfr. Cons. di Stato, 7 ottobre 2013, n. 4921; 27 marzo 2012, n. 1781; TAR Lazio, 10 gennaio 2017, n. 324);

c) quanto al provvedimento giudiziale di estinzione del reato, va rilevato che - in linea di principio - è da ritenersi legittima la valutazione quale fatto storico di un reato estinto, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla idoneità del richiedente la cittadinanza ad assumere i doveri che lo *status civitatis* comporta e alla connessa valutazione di opportunità della relativa concessione;

d) nella specie, l'Amministrazione ha quindi effettuato una valutazione globale della condotta dell'istante, dando particolare rilievo alla natura dei reati (rissa e violazione della normativa sulle armi), e al fatto che la relativa condanna

non sia stata neppure dichiarata nella domanda di cittadinanza: si tratta di una condotta che - nel complesso - non illogicamente è stata ritenuta prevalente sugli ulteriori elementi di valutazione rilevanti nella specie, in quanto indicativa di una non piena affidabilità dell'istante ai fini di una compiuta integrazione nella comunità nazionale;

e) in particolare, l'omessa dichiarazione costituisce comunque, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, il segnale di una carenza della conoscenza basilare dei principi dell'ordinamento nonché del sentimento di leale collaborazione, che deve conformare i rapporti con l'amministrazione e che impone all'interessato di fornire tutte le informazioni utili per poter far assumere la decisione più ponderata possibile, soprattutto in una fattispecie come quella in esame che è caratterizzata - come detto - dall'esercizio di un'ampia discrezionalità; e a tal fine è evidente che non rileva tanto la menzione nel certificato penale quanto il fatto storico che si presume ben conosciuto dal diretto interessato; e ciò senza considerare il fatto che la falsa dichiarazione determina la reiezione dell'istanza in attuazione del principio ricavabile dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, anche a prescindere dal rilievo penale di tale comportamento.

8. Il ricorso va conseguentemente respinto.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, delle spese e delle competenze di giudizio nella misura pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente, Estensore

Vincenzo Blanda, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.